



STATUTO

I. DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

Sotto la denominazione Associazione Ticinese delle Famiglie Monoparentali e Ricostituite (ATFMR) è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Svizzero. La sua durata è illimitata.

Art. 2

Essa ha sede nel Ticino presso il domicilio della segretaria. Il Comitato è autorizzato ad affittare una casella postale.

Art. 3

L'Associazione è apolitica, aconfessionale. I membri sono genitori divorziati, separati, vedovi, non coniugati, tutti con uno o più figli a carico.

II. SCOPI

Art. 4

L'Associazione è aconfessionale ed apartitica e non persegue fini di lucro.

Essa ha lo scopo:

- a) Rappresenta ed appoggia gli interessi giuridici, sociali ed economici delle famiglie con un genitore solo e delle famiglie ricostituite. Rivendica in particolare l'abolizione di ogni discriminazione nei confronti delle famiglie monoparentali nella legislazione e negli ordinamenti della Confederazione, nei Cantoni e nei Comuni.
- b) Promuove i contatti fra membri e fornisce informazioni attuali per facilitare la realizzazione degli scopi sociali.
- c) Coopera con organizzazioni che perseguono scopi affini.

III. MEMBRI

Art. 5

L'Associazione si compone di membri attivi, onorari e sostenitori.

Art. 6

Sono membri attivi genitori divorziati, separati, vedovi, non coniugati o in famiglia ricostituita che hanno o hanno avuto esperienza di monoparentalità con figli conviventi. Sono membri sostenitori tutte le persone fisiche o giuridiche che si interessano ai problemi delle famiglie monoparentali. I membri attivi hanno diritto di voto nell'Assemblea e possono essere eletti alle cariche statutarie. Gli altri membri possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche statutarie salvo, in casi eccezionali, diversa disposizione del Comitato.

**Art. 7**

Per acquisire la qualifica di membro occorre pagare annualmente la quota sociale fissata dall'Assemblea.

Art. 8

I membri che non pagano la quota sociale fissata dall'Assemblea sono considerati dimissionari.

IV. FINANZIAMENTO**Art. 9**

Per il finanziamento dell'attività, l'Associazione si basa sulle seguenti entrate:

le quote dei membri stabilite dall'Assemblea
da contributi volontari
dal ricavo di manifestazioni, vendite ed attività comuni
dai sussidi comunali, cantonali e federali
da donazioni, contributi e legati

I fondi dell'Associazione possono essere impiegati solo per coprire le spese di gestione e per altre attività che rientrano negli scopi dell'Associazione.

Art. 10

La quota deve essere pagata al momento della domanda d'ammissione.

Art. 11

L'Associazione è responsabile verso terzi solo fino a concorrenza del proprio patrimonio. E' esclusa qualsiasi responsabilità diretta dei membri.

V. ORGANI**Art. 12**

Gli organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea generale; Il Comitato direttivo; i Revisori dei conti.

Art.13

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione ed ha tutte le competenze che non sono espressamente attribuite ad altri organi dai presenti statuti.

E' composta dai soci attivi che hanno pagato la quota sociale annua.

Le sue competenze sono:

- a) deliberare il rapporto annuale del Comitato verificandone la gestione;
- b) approvare i conti d'esercizio ed il bilancio;
- c) approvare la quota sociale;
- d) nominare il/la Presidente dell'Associazione;
- e) nominare i membri del Comitato direttivo;
- f) nominare i revisori dei conti;
- g) stabilire le linee direttive dell'attività sociale e decidere sulle proposte del Comitato o dei membri;
- h) modifiche dello statuto;



- i) sciogliere l'Associazione.

VI. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 14

L'Associazione si riunisce in Assemblea generale ordinaria una volta all'anno, con almeno 20 giorni di preavviso, entro i primi tre mesi dell'anno civile successivo.

L'Assemblea può deliberare a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto presenti.

Partecipano all'assemblea generale tutti i membri dell'Associazione.

Gli interventi dei membri sostenitori ed onorari hanno carattere consultivo.

VII. COMITATO

Art. 16

Il Comitato direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si compone del/della Presidente, del/della Vicepresidente, del/della Cassiere/a, del/della Segretario/a, nonché da uno a tre membri attivi.

Esso sceglie nel suo seno le cariche necessarie al proprio funzionamento, ad eccezione del/della Presidente che viene nominato/a dall'Assemblea annualmente.

Il Comitato si riunisce di regola una volta al mese e ogni qualvolta che il/la presidente o altri membri dello stesso lo ritengano opportuno.

I suoi compiti sono:

- a) amministra l'Associazione;
- b) esegue tutti gli atti relativi agli scopi sociali secondo la volontà dell'Assemblea;
- c) studia ed elabora proposte di attività;
- d) cura i rapporti con altri enti pubblici e privati;
- e) prende le decisioni necessarie alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e può in particolare assumere del personale fissandone la remunerazione;
- f) gestisce il patrimonio dell'Associazione;
- g) Nomina nel suo seno un Vicepresidente;
- h) decide sui ricorsi e sulle domande di ammissione dei nuovi membri e prende atto delle dimissioni.
- i) I membri del Comitato rimangono in carica un anno e sono sempre rieleggibili. Le decisioni del Comitato sono prese in maggioranza e in caso di parità decide il voto del/della Presidente.
- j) Il Comitato può eleggere membri onorari persone che si sono particolarmente distinte nella loro attività a favore delle famiglie monoparentali. I membri onorari sono liberati dall'obbligo di pagamento delle quote sociali.

Art. 17

I rendiconti economici e patrimoniali, nonché il rapporto dei Revisori dei conti devono essere a disposizione dei membri che desiderano visionarli presso il cassiere, almeno 8 giorni prima della data dell'Assemblea.

**VIII. REVISORI****Art. 18**

L'Assemblea dei membri elegge due revisori che restano in carica per un periodo di un anno. Il loro mandato è rinnovabile. I revisori devono presentare un rapporto scritto all'Assemblea generale ordinaria dei membri basato sull'esame dei conti chiusi annualmente dall'Associazione.

IX. MODIFICHE STATUTARIE – SCIoglimento – ENTRATA IN VIGORE**Art. 19**

Le modifiche dello statuto possono essere proposte in qualsiasi momento dal Comitato o da 1/10 dei membri. Le modifiche sono valide se vengono approvate a maggioranza dei 2/3 dei presenti all'Assemblea generale o dall'Assemblea straordinaria.

Art. 20

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso in prima Assemblea generale con il voto di almeno 4/5 dei membri iscritti. Se non si raggiunge il quorum, è valida la seconda Assemblea con il voto di maggioranza. Se, estinti tutti i debiti, rimanesse ancora un saldo attivo, questo sarà versato a Società o Associazioni aventi analoghi scopi.

Art. 21

Il presente Statuto è stato adottato dall'assemblea generale del 17 marzo 1995 e modificato dall'assemblea ordinaria del 18 aprile 2010 (art. 6, prima frase).

La Presidente:

Elisabeth Dova

la segretaria:

Sandra Killer